CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 2 luglio 1965, ore 17,30

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 2 luglio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Dott.Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv.Ercole ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO
Dott.Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Prof.Ugo PIOLETTI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Renzo ALESSANDRI
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Angelo QUILIGOTTI
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Mario RICCIO
Avv.Adolfo SALMINCI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Avv.Federico COMANDINI
Prof.Guglielmo NOCERA
Avv.Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Luigi RUSSO
Dott.Luigi FRANZE'
Dott.Francesco CUSANI

Il PRESIDENTE informa che è suo intendimento presiedere spesso le adunanze del Consiglio, ma che, per ragioni di delicatezza dipendenti dal Suo Ufficio, ritiene opportuno astenersi dall'intervenire a quelle sedute nelle quali oggetto della discussione saranno pareri che il Consiglio è chiamato a dare su disegni di legge.

Dà poi la parola al prof. Ugo PIOLETTI, presidente della Commissione degli uffici direttivi.

Il prof. PIOLETTI informa che il deputato on. Speciale ha rivolto al Ministro di Grazia e Giustizia una interrogazione "per sapere se nelle province della Sicilia occidentale, note zone di mafia, i magistrati titolari degli uffici delle Procure della Repubblica risiedano in sede, in ottemperanza all'art. 12 dell'Ordinamento giudiziario vigente, e, in caso negativo, se non ritenga di intervenire presso il Consiglio Superiore della Magistratura per il rigoroso rispetto della norma suddetta".

Dà, quindi, lettura della seguente dichiarazione:

"Nel portare quanto sopra a conoscenza dell'Onorevole Consiglio colgo l'occasione di questa seduta, cui conferisce particolare solennità la presenza del Capo dello Stato, per rivolgere preghiera a questo illustre Consesso di richiedere ai magistrati che sono stati destinati a ricoprire uffici direttivi e a quelli che li ricoprono già, un espresso impegno di osservare quello che, peraltro, è un dovere imposto dalla legge a tutti i magistrati, e cioè l'obbligo della residenza ma che è necessario che sia rispettato, in particolare, dai magistrati che esercitano le funzioni più elevate e che hanno la direzione di uffici giudiziari.

./.

Si tratta, oltre che della osservanza di un obbligo giuridico:

1.-di un preciso dovere poichè non è ammissibile che un magistrato accetti di ricoprire determinate funzioni, che importino la necessità del mutamento di residenza, con la riserva mentale di continuare a risiedere nella precedente sede;

2.-della necessità di assolvere al dovere di direzione effettiva dell'ufficio giudiziario, ciò che importa partecipazione attiva e costante al lavoro dell'Ufficio stesso;

3.-del dovere di mettersi in condizioni di conoscere a fondo i magistrati appartenenti all'ufficio in modo da potere, con coscienza, fornire, in sede di informazioni ai Consigli giudiziari, alle Commissioni di scrutinio ecc., le necessarie notizie che valgano a porre coloro che dovranno esprimere un giudizio, in condizioni di farlo con la maggiore possibile aderenza alla realtà;

4.-del dovere di dare l'esempio ai giovani ai quali è necessario dimostrare che l'ufficio direttivo è un onere e non un privilegio se si vuole che i giovani considerino i più anziani col rispetto dovuto a chi è pronto a fare per primo quanto richiede agli altri;

5.-del dovere di riguardo verso i cittadini che hanno il diritto di vedere che la Giustizia viene amministrata da magistrati che non disdegnano di risiedere nella sede in cui l'amministrano...

Il Vice Presidente, avv. ROCCHETTI, rilevata la delicatezza della questione di cui si discute, fa presente che la disposizione dell'art. 12 dell'Ordinamento giudiziario che stabilisce l'obbligo della residenza urta talvolta contro esigenze attuali, quale quella della impossibilità di trovare specie in

./.

alcune sedi un alloggio decoroso e adeguato alle possibilità economiche dei magistrati. Fa presente che lo Statuto degli impiegati civili dello Stato ammette la possibilità di risiedere altrove, ma esso è da ritenere che non sia applicabile ai magistrati. Rileva, inoltre, che la citata norma dell'Ordinamento Giudiziario spesso non è osservata e che non possono ritenersi aderenti del tutto al vero i risultati di una indagine statistica all'uopo disposta dal Consiglio. Ritiene pertanto che la questione sia di non facile soluzione ed esprime il parere che nel nuovo Ordinamento giudiziario dovrebbe essere inserita una disposizione che lasci all'apprezzamento del Capo dell'Ufficio la possibilità di concedere autorizzazioni a dimorare fuori sede nei casi nei quali ciò non sia di intralcio al regolare funzionamento dei servizi. Dichiara, infine, che è favorevole alla proposta del prof. PIOLETTI.

Il PRESIDENTE condivide il punto di vista del prof.PIOLETTI e ritiene che sia opportuno trovare una soluzione al delicato problema specialmente per quanto riguarda le sedi ove la presenza continuativa del magistrato sia assolutamente necessaria. E' dell'avviso che il Consiglio rivolga una raccomandazione ai magistrati richiamando la loro attenzione sulla osservanza dell'obbligo della residenza.

Il dott. TAVOLARO è del parere che una raccomandazione rivolta dal Consiglio, con la presenza del Capo dello Stato, abbia di per sè una grandissima importanza, e manifesta l'opportunità che il Ministero dei Lavori Pubblici intervenga perchè siano costruiti alloggi per i magistrati, così come avviene, ad esempio, per gli ufficiali dei Carabinieri.

Il dott. COLLI ritiene che l'invito a risiedere in sede debba essere rivolto in termini generali e diretto soprattutto ai Capi degli uffici giudiziari i quali dovrebbero dare l'esempio ai giovani.

./.

Il dott. JANNUZZI osserva che si potrebbe lasciare ai Capi una certa discrezionalità nel concedere autorizzazioni a dimorare fuori sede. Fa presente che vi sono magistrati, come quelli addetti alle Sezioni civili, che non devono essere necessariamente sempre reperibili in ufficio.

Il dott. CEPPALUNI richiama l'attenzione del Consiglio sulla particolare situazione del magistrato che, dopo essere rimasto per molti anni nella stessa sede, non trasferisce la famiglia nella sede del nuovo ufficio nell'intento di poter essere ritrasferito dopo un congruo periodo di tempo. Rileva, poi, che vi sono sedi che non sarebbero ambite qualora venisse imposto il rispetto dell'obbligo della residenza. E' dell'avviso pertanto che una circolare, la quale richiamasse all'osservanza di tale obbligo, non raggiungerebbe alcun risultato a meno che non si ritenesse di perseguire in via disciplinare gli inadempienti. Ritiene, quindi, che la soluzione migliore sia quella che nel nuovo Ordinamento Giudiziario venga inserita una norma che consenta ai Capi degli Uffici di concedere l'autorizzazione a dimorare fuori sede, valutando caso per caso.

Il dott. TROTTA è del parere che si dovrebbe inviare una circolare comunicando ai Capi degli Uffici l'intenzione del Consiglio di rivedere l'annoso problema e invitarli a dare il buon esempio.

Il PRESIDENTE riassume la discussione rilevando che i Capi degli Uffici devono senz'altro rispettare l'obbligo della residenza; propone, quindi, che al riguardo sia predisposta una circolare da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente all'unanimità.

./.

Il PRESIDENTE dà, ancora, la parola al prof.PIOLETTI, presidente della Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi, perchè riferisca al Consiglio in ordine a varie pratiche di competenza della Commissione stessa.

Il prof. PIOLETTI, nella predetta qualità, espone che la Commissione ha raggiunto il concerto con l'On. Ministro per la Grazia e Giustizia sulle seguenti proposte che sottopone al voto del Consiglio:

1.-che l'ufficio direttivo di presidente della Corte di Appello di Napoli sia conferito, nell'ordine, a loro domanda, al dott. Domenico PELLETTIERI, presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione, o al dott. Federico CRISCUOLI, avvocato generale presso la suddetta Corte (il prof. PIOLETTI comunica che successivamente al concerto con il Ministro il dottor CRISCUOLI ha revocato l'istanza per il conferimento del suddetto ufficio direttivo e che, pertanto, la proposta della Commissione è limitata al nominativo del dott. PELLETTIERI);

2.-che l'ufficio direttivo di procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli sia conferito, previo richiamo in ruolo, con il suo consenso, al dott. Pietro DE NIGRIS, magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo di procuratore generale di Corte di Appello, fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927 n.1766 - perchè a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per esercitare le funzioni di Commissario per gli Usi Civici di Napoli;

3.-che l'ufficio direttivo di presidente della Corte di Appello di Cagliari sia conferito, in promozione, al dott.Michele STELLATELLI, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Bologna;

./.

4.-che l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, sia conferito, a sua domanda, previo passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, al dott.Carlo BELLINVIA, presidente di sezione del Tribunale di Palmi;

5.-che l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Cagliari, sia conferito, a sua domanda, al dott. Antioco DESSI', consigliere della Corte di Appello di Cagliari;

6.-che l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Ragusa, sia conferito, a sua domanda, al dott. Saverio CAMPRIA, presidente del Tribunale di Sciacca;

7.-che l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, sia conferito, a sua domanda, al dott.Giorgio VITAL, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, a scrutinio segreto, ciascuna delle proposte anzidette dichiarando che egli si asterrà dalle votazioni.

La proposta di cui al n. 1, relativa al dott. Domenico PELLETTIERI, riporta 19 voti favorevoli, due contrari, due schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, al dott. Domenico PELLETTIERI,presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione.

La proposta di cui al n. 2,relativa al dott. Pietro DE NIGRIS, riporta 21 voti favorevoli, 2 schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il richiamo in ruolo, con il suo consenso, del dott. Pietro DE NIGRIS, magistrato di Corte

./.

di Cassazione con ufficio direttivo di procuratore generale di Corte di appello, fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 - perchè a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per esercitare le funzioni di Commissario per gli Usi Civici di Napoli, ed il conferimento al predetto magistrato dell'ufficio direttivo di procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

A questo punto il dott. QUILIGOTTI si allontana temporaneamente dalla seduta.

La proposta di cui al n. 3 relativa al dott. Michele STELLATELLI riporta 21 voti favorevoli, 1 contrario, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento, in promozione, dell'ufficio direttivo di presidente della Corte di Appello di Cagliari al dott. Michele STELLATELLI, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Bologna.

A votazione ultimata rientra in aula il dott.QUILIGOTTI.

la proposta di cui al n. 4,relativa al dott. Carlo BELLINVIA, riporta 22 voti favorevoli, 1 scheda bianca, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti del dott. Carlo BELLINVIA, presidente di sezione del Tribunale di Palmi, ed il conferimento al predetto magistrato, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (richiesta n.4722 in data 20 gennaio 1965).

La proposta di cui al n. 5, relativa al dott.Antioco DESSI', riporta 14 voti favorevoli, 7 contrari, due schede bianche, e risulta approvata.

./.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Cagliari, a sua domanda, al dott. Antioco DESSI', consigliere della Corte di Appello di Cagliari (richiesta n. 4725 in data 20 gennaio 1965).

La proposta di cui al n. 6, relativa al dott. Saverio CAMPRIA, riporta 22 voti favorevoli, una scheda bianca, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Ragusa, a sua domanda, al dott. Saverio CAMPRIA, presidente del Tribunale di Sciacca (richiesta n. 4607 in data 12 dicembre 1964).

La proposta di cui al n. 7, relativa al dott. Giorgio VITAL, riporta 18 voti favorevoli, 2 contrari, 3 schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a sua domanda, al dott. Giorgio VITAL, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova (richiesta n. 4854 in data 30 marzo 1965).

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola al dott. ICARDI affinchè, quale Presidente della 2^ Commissione, riferisca sulle pratiche di competenza della stessa Commissione.

Il dott. ICARDI riferisce, anzitutto, sul ricorso proposto dal dott. Nicola Antonio MESTO, giudice del Tribunale di Lucera, avverso la deliberazione 9 marzo 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con un voto per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti e requirenti e con esclusione delle funzioni direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della

./.

2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A„ e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. MESTO, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle sole funzioni giudicanti e requirenti.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. MESTO della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e pertanto non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 23 voti a favore il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Angelo Antonio D'AMICO, giudice del Tribunale di Campobasso, avverso la deliberazione 18 novembre 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello, non essendosi raggiunta la unanimità per il merito, lo ha rinviato ad altro scrutinio. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B„ e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. D'AMICO la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti e requirenti con preferenza per quelle giudicanti collegiali, e con esclusione delle funzioni direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. D'AMICO della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e pertanto non risulta approvata.

./.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione:

Accogliendo tale proposta con 23 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Domenico MOLLICA, giudice del Tribunale di Palermo, avverso la deliberazione 9 novembre 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con un voto per il merito distinto, con idoneità ad entrambe le funzioni ed a quelle direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. MOLLICA la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Vincenzo DE DIVITIIS, giudice del Tribunale di Salerno, avverso la deliberazione 26 novembre 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con un voto per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. DE DIVITIIS la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

./.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Francesco NOTARBARTOLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, avverso la deliberazione 27 novembre 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "E" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. NOTARBARTOLO la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Leonardo SCELSI, giudice del Tribunale di Trani, avverso la deliberazione 19 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. SCELSI, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. SCELSI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e pertanto non risulta approvata.

./.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Vittorio LORETO, giudice del Tribunale di Frosinone, avverso la deliberazione 21 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con tre voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. LORETO la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Achille CLAVELLI, giudice del Tribunale di Roma, avverso la deliberazione 21 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con tre voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. CLAVELLI la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

./.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Alessandro BUONI, pretore del mandamento di Roma, avverso la deliberazione 21 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità alle sole funzioni giudicanti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "I" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. BUONI la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. BUONI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e pertanto non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 22 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Angelo PONZI, giudice del Tribunale di Napoli, avverso la deliberazione 14 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con idoneità ad entrambe le funzioni ed a quelle direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "L" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. PONZI, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e

./.

direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. PONZI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e, pertanto, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 22 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Antonino AMODEO, giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, avverso la deliberazione 14 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "M" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dottor AMODEO, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. AMODEO della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e, pertanto, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 21 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

./.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Alberto LEUCI, giudice del Tribunale di Genova, avverso la deliberazione 16 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "N" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. LEUCI, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. LEUCI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e non risulta, pertanto, approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 23 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Armando MAZZEI, giudice del Tribunale di Napoli, avverso la deliberazione 26 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità ad entrambe le funzioni ed a quelle direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "O" e dalla quale risulta che la

./.

Commissione stessa propone di attribuire al dott. MAZZEI la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Carlo Alberto MALIZIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, avverso la deliberazione 27 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con due voti per il merito distinto, con idoneità ad entrambe le funzioni ed a quelle direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "P" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. MALIZIA la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti favorevoli, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Luigi MARIANI, giudice del Tribunale di Campobasso, avverso la deliberazione 28 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con tre voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "Q" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. MARIANI, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle fun-

./.

zioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il dott. DE FALCO segnala la particolare situazione del dott. MARIANI, che, anche nello scrutinio speciale, per un solo voto non ha ottenuto la qualifica di merito distinto; chiede chiarimenti alla 2^ Commissione.

I dottori TROTTA e CEPPALUNI forniscono chiarimenti sulla allegata relazione della 2^ Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. MARIANI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta riporta 9 voti a favore e, pertanto, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Egone CORSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, avverso la deliberazione 29 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con un voto per il merito distinto, con idoneità ad entrambe le funzioni e a quelle direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "R" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. CORSI, anche in sede di revisione, la qualifica di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Il dott. SCAPINELLI osserva che nella relazione della 2^

./.

Commissione sono messe in rilievo le doti di cultura, di operosità e di prestigio del dott.CORSI; aggiunge che il medesimo ha presieduto per tre anni una Sezione penale ed ha ottenuto, nello scrutinio speciale, tre voti favorevoli per l'attribuzione della qualifica di merito distinto.Fa, poi, presente che il dott. CORSI, avendo esercitato le funzioni di Presidente, non ha potuto redigere e, quindi, esibire, sentenze riguardanti questioni giuridiche di rilievo.

Dichiara, pertanto, di essere favorevole all'attribuzione al dott. CORSI della qualifica di merito distinto in quanto la sola lacuna delle sentenze non può annullare gli altri requisiti.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. CORSI della qualifica di merito distinto.

Tale proposta riporta 9 voti a favore e, pertanto, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 22 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Fernando BELLOMO, pretore del mandamento di Roma, avverso la deliberazione 19 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con idoneità alle funzioni giudicanti e requirenti e con esclusione delle funzioni direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "S" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. BELLOMO la qualifi-

./.

ca di merito con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e anche a quelle direttive.

Il dott. COLLI chiede chiarimenti sulla relazione della 2^ Commissione.

Il dott. TROTTA fornisce i chiesti chiarimenti.

Il PRESIDENTE dispone che si voti, anzitutto, sulla proposta di attribuzione al dott. BELLOMO della qualifica di merito distinto.

Tale proposta non riporta alcun voto a favore e, pertanto, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 2^ Commissione.

Accogliendo tale proposta con 22 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso proposto dal dott. Luigi SANTANIELLO, giudice del Tribunale di Savona, avverso la deliberazione 21 gennaio 1965, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello gli ha attribuito la qualifica di merito, con tre voti per il merito distinto, con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive. Si riporta, quindi, alla relazione della 2^ Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "T" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. SANTANIELLO la qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

Accogliendo la proposta della 2^ Commissione con 20 voti a favore, il Consiglio delibera in conformità.

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in uni-

./.

co originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI